



federazione italiana sport paralimpici
degli intellettivo relazionali

REGOLAMENTO ATTIVITÀ FEDERALE

modificato dal Consiglio Federale nella riunione del 13.03.2021

Art. 1 Ambiti di attività

Le discipline sportive praticate in seno alla FISDIR sono suddivise in due settori:

- Settore promozionale (acronimo DIRp) dedicato all'attività non agonistica,
- Settore agonistico (acronimo DIRa) dedicato all'attività agonistica.

In linea generale le attività non agonistiche prevedono regolamenti tecnici adattati, una tutela sanitaria di base e di massima nessuna suddivisione degli atleti in categorie. Le attività agonistiche contemplano invece i regolamenti tecnici propri dello sport, secondo quanto stabilito dagli Organismi Internazionali di riferimento ai quali la Federazione aderisce, presuppongono il possesso dell'idoneità richiesta dalla Legge per lo sport praticato, possono prevedere la suddivisione degli atleti in classi per consentire un equo svolgimento delle gare.

Art. 2 Requisiti generali per partecipare alle competizioni

Possono partecipare alle competizioni ufficiali, di qualunque livello, solo gli atleti in regola con il tesseramento federale.

Settore Promozionale (DIRp)

Possono partecipare alle competizioni promozionali gli atleti ai quali sia stata certificata una disabilità intellettiva e/o relazionale come specificato all'articolo 2, parte prima (tutela sanitaria delle attività sportive), del "Regolamento Sanitario e delle Classificazioni" della FISDIR.

Il limite di età per la partecipazione alle competizioni del settore promozionale è fissato in 8 anni; l'età deve essere compiuta all'inizio della stagione sportiva.

Settore Agonistico (DIRa)

Possono partecipare alle competizioni agonistiche gli atleti ai quali sia stata certificata una disabilità intellettiva e/o relazionale come specificato all'articolo 2, parte prima (tutela sanitaria delle attività sportive), del "Regolamento Sanitario e delle Classificazioni" della FISDIR.

A partire dalla stagione sportiva 2023 gli atleti agonisti potranno partecipare alle competizioni agonistiche solo sulla base della "classificazione nazionale" attribuita agli stessi nelle modalità previste all'articolo 4, parte seconda (regolamento delle classificazioni), del "Regolamento Sanitario e delle Classificazioni" della FISDIR cui si rinvia per maggior dettaglio.

Per le competizioni a carattere agonistico i limiti di età sono stabiliti per disciplina, come specificato all'articolo 9 del "Regolamento Sanitario e delle Classificazioni", fermo restando che l'età deve essere compiuta all'inizio della stagione sportiva.

Ai fini della tutela sanitaria degli atleti (DIRp e DIRa) si rinvia all'articolo 3, parte prima (tutela sanitaria delle attività sportive), del "Regolamento Sanitario e delle Classificazioni" della FISDIR.

Art. 3 Requisiti tecnico-sportivi di partecipazione

Per partecipare a tutte le attività federali, promozionali e agonistiche, organizzate sia a livello territoriale che nazionale non è previsto di massima il raggiungimento di alcun standard di qualificazione, salvo quanto espressamente indicato nelle "Norme di attuazione dei campionati" delle singole discipline sportive.

All'atto del tesseramento annuale dovrà essere indicato, per ciascuna disciplina praticata da ogni atleta, il livello (promozionale o agonistico) di appartenenza dello stesso, così come stabilito dai relativi regolamenti tecnici.

Ciò comporta l'impossibilità per l'atleta agonista (DIRa) di partecipare nella stessa stagione sportiva alle gare ufficiali promozionali della stessa disciplina e viceversa all'atleta promozionale (DIRp) di partecipare nella stessa stagione sportiva a gare ufficiali agonistiche della stessa disciplina. Tale scelta infatti caratterizzerà la sua partecipazione agli eventi ufficiali della disciplina in programma, territoriali e nazionali, per tutta la durata della stagione sportiva.

La Segreteria Generale, su motivata e documentata (risultati gare, ecc.) proposta avanzata dalla società di appartenenza, acquisito il parere favorevole da parte del Referente Tecnico Nazionale di disciplina e del Direttore Tecnico Nazionale, si riserva la facoltà di concedere nel corso della stessa stagione sportiva, il passaggio dell'atleta dall'ambito promozionale all'ambito agonistico nella specifica disciplina.

La variazione non è possibile qualora l'atleta abbia già disputato una gara ufficiale nel settore promozionale nella stessa stagione sportiva. Qualora la proposta venga accolta, la società richiedente rimane obbligata a sottoporre l'atleta agli accertamenti sanitari previsti per competere in ambito agonistico.

Viceversa, la Segreteria Generale, su motivata e documentata (risultati gare, ecc.) proposta avanzata dalla società di appartenenza, acquisito il parere favorevole del Referente Tecnico Nazionale di disciplina e del Direttore Tecnico Nazionale, può concedere nel corso della stessa stagione sportiva, il passaggio dell'atleta dall'ambito agonistico all'ambito promozionale nella specifica disciplina.

La variazione non è possibile qualora l'atleta abbia già disputato una gara ufficiale nel settore agonistico nella stessa stagione sportiva.

Nel corso della stessa stagione sportiva è in ogni caso consentita per l'atleta una sola variazione del settore di attività.

Art. 4 Discipline Sportive

Le discipline sportive riconosciute sono elencate nell'allegato "A" al presente regolamento.

Gli atleti e le società sportive nel partecipare all'attività federale dovranno attenersi scrupolosamente alle norme previste dai Regolamenti Tecnici ed organizzativi delle singole discipline sportive approvati dagli Organi Federali.

Tali regolamenti, che possono essere soggetti ad aggiornamenti, sono pubblicati sul sito web federale www.fisdir.it e, quindi, debbono intendersi integralmente conosciuti e accettati dagli atleti e dalle Società Sportive.

Art. 5 Staff Tecnici Nazionali

Il coordinamento di tutta l'attività tecnica federale è demandato al Direttore Tecnico Nazionale (DTN) componente della Commissione Tecnica Federale nominata dal Consiglio Federale.

La conduzione tecnica delle discipline è demandata ai "Referenti Tecnici Nazionali (RTN), i quali possono avvalersi di un proprio staff nominato di concerto con il Direttore Tecnico Nazionale (DTN) e la Commissione Tecnica Federale.

Art. 6 Classificazione degli eventi sportivi

Gli eventi sportivi federali si suddividono in:

1. **manifestazioni sociali:** sono quelle che prevedono la esclusiva partecipazione degli atleti appartenenti alla stessa società sportiva: entrano a far parte dei calendari regionali/provinciali ufficiali della Federazione solo se richiesto dagli organizzatori e approvate dall'Organo Territoriale competente.
2. **manifestazioni a inviti:** sono quelle riservate ad atleti e/o società sportive invitate direttamente dagli organizzatori: entrano a far parte dei calendari regionali/provinciali ufficiali della Federazione solo se richiesto dagli organizzatori e approvate dall'Organo Territoriale competente.

3. **manifestazioni regionali/provinciali:** sono quelle riservate ad atleti e/o società residenti nella stessa regione/provincia: entrano a far parte dei calendari regionali/provinciali ufficiali della Federazione solo se richiesto dagli organizzatori e approvate dall'Organo Territoriale competente.
4. **manifestazioni interregionali:** sono quelle aperte ad atleti e/o società di altre regioni oltre quelle residenti nella regione ove si svolge la manifestazione; entrano a far parte dei calendari ufficiali delle regioni per le quali il competente Organo Territoriale Federale ha concesso il proprio assenso dietro richiesta degli organizzatori.
5. **campionati regionali/provinciali:** sono riservati agli atleti delle società residenti nella stessa regione/provincia e assegnano i titoli ufficiali di disciplina regionali/provinciali. I campionati sono indetti dall'Organo Territoriale competente che può avvalersi, per l'organizzazione, di una società sportiva affiliata. I campionati possono avere svolgimento anche in più prove ed essere indetti anche a carattere interregionale con il benestare dell'Organo Territoriale Federale di ciascuna regione coinvolta, fermo restando che sarà obbligatorio stilare una classifica ufficiale per ogni regione. Nel caso in cui l'affiliato, indipendentemente dalla sua sede legale, sia articolato sul territorio nazionale in diverse sezioni operative, è consentita la piena partecipazione di ogni singola sezione a tutte le manifestazioni regionali limitatamente però agli atleti residenti nella regione stessa dove si svolge l'evento.
6. **eventi nazionali:** sono aperti a tutti gli atleti tesserati, devono essere approvati dal Consiglio Federale su richiesta di un Organo Territoriale e/o di una società sportiva affiliata ed entrano a far parte del calendario nazionale ufficiale della Federazione.
7. **campionati italiani:** sono aperti a tutti gli atleti tesserati, salvo quanto eventualmente indicato nelle relative norme di attuazione, e assegnano i titoli ufficiali di disciplina nazionali. I campionati italiani sono indetti dalla Federazione che può avvalersi per l'organizzazione di un proprio Organo Territoriale e/o di una Società Sportiva affiliata.
8. **eventi internazionali:** sono tutti gli eventi che prevedono la partecipazione di atleti di altre nazioni. Gli eventi internazionali, siano essi ufficiali, cioè inseriti nei calendari delle federazioni internazionali cui la FISDIR aderisce, oppure no, sono approvati dal Consiglio Federale ed entrano a far parte del calendario internazionale della Federazione.

Lo svolgimento di manifestazioni sportive senza la preventiva autorizzazione degli Organi Federali competenti, ove prevista e come sopra indicata, determina l'applicazione di sanzioni a carico degli organizzatori.

Si specifica che gli eventi non autorizzati dall'Organo Federale Competente per territorio non godono della copertura assicurativa (RCT ed infortuni) federale, pertanto si invitano le Società a chiedere l'autorizzazione per qualsiasi tipologia di evento (anche dimostrativo e/o promozionale).

Le gare inserite nei calendari ufficiali di Federazioni Paralimpiche e/o Olimpiche, con le quali è vigente specifico protocollo di disciplina, entrano automaticamente, o con le modalità indicate nei protocolli stessi, nei calendari sportivi federali e con ciò sono da intendersi autorizzate.

Art. 7 Candidature all'organizzazione e gestione di eventi a carattere territoriale

L'organizzazione degli eventi a carattere territoriale di cui ai punti da 1 a 5 può essere demandata alle società sportive affiliate che ne fanno richiesta oppure essere gestita direttamente dall'Organo Territoriale della Federazione.

Le società sportive che intendono proporsi per l'organizzazione dell'evento dovranno farne specifica richiesta all'Organo Territoriale competente con le modalità e i tempi dallo stesso disposti. L'Organo Territoriale autorizzerà per iscritto la manifestazione comunicandolo espressamente agli organizzatori e ciò anche a fini assicurativi. L'evento sarà quindi inserito nel calendario regionale ufficiale per darne la dovuta pubblicità.

È fatto divieto agli Organi Territoriali di autorizzare sul proprio territorio l'organizzazione di eventi relativi a discipline sportive quando la data coincide con quella prevista per il relativo campionato nazionale.

Nello svolgimento dei Campionati Regionali/Provinciali ufficialmente indetti l'Organo Territoriale è tenuto ad attenersi scrupolosamente ai regolamenti di disciplina ed alle modalità di svolgimento delle gare/premiazioni come previsti negli stessi. Per quanto ovvio eventuali classifiche per società degli sport individuali dovranno essere redatte separatamente per gli eventi promozionali e per gli eventi agonistici.

I risultati ufficiali dei campionati Regionali/Provinciali dovranno essere trasmessi all'ufficio tecnico federale (oppure inseriti nello specifico software gestionale previsto per la disciplina dall'Ufficio tecnico federale) entro 10 giorni dalla data di svolgimento dell'evento.

Gli stessi andranno pubblicati sui canali informatici a disposizione dell'Organo Territoriale.

Art. 8 Candidature all'organizzazione di eventi a carattere nazionale

L'organizzazione degli eventi a carattere nazionale di cui ai punti 6 e 7 viene normalmente demandata ad una società sportiva e/o ad un Organo Territoriale oppure può essere gestita direttamente dalla struttura centrale della Federazione.

Le società sportive che intendono proporsi per l'organizzazione dell'evento dovranno inoltrare il modulo all'uopo predisposto, debitamente compilato, all'Organo Regionale competente per territorio che, dopo aver apposto il proprio "parere" obbligatorio, lo trasmetterà alla Segreteria Generale. Si precisa che fino a quando le candidature non saranno complete del parere vincolante dell'Organo Regionale non verranno prese in considerazione.

La Segreteria Generale curerà la raccolta delle candidature pervenute e le sottoporrà all'esame del Consiglio Federale per l'approvazione definitiva, provvedendo di seguito all'invio di apposite lettere di assegnazione a coloro che avranno ottenuto l'incarico di organizzare l'evento.

La candidatura all'organizzazione di eventi nazionali che comprendano diverse discipline sportive, sia promozionali che agonistiche, da svolgersi contemporaneamente (pacchetti pluridisciplinari) costituirà elemento di preferenza nell'assegnazione degli eventi.

La Federazione si riserva, in ogni caso, il diritto di annullare lo svolgimento di specifici eventi per quelle discipline sportive che non raggiungano, in fase di iscrizione, un numero adeguato di partecipanti, così come l'annullamento può essere disposto per cause di forza maggiore.

Art. 9 Candidature all'organizzazione di eventi a carattere internazionale

Nel caso in cui una società sportiva affiliata e/o un Organo Territoriale intendano organizzare un evento internazionale, sia esso istituzionale (campionato mondiale, europeo, coppa europa, world cup, ecc.), in quanto inserito nel calendario ufficiale degli Organismi Internazionali ai quali la Federazione aderisce o a carattere amichevole (es. Torneo internazionale), dovrà parimenti inoltrare

alla Segreteria Generale regolare candidatura mediante il modulo all'uopo predisposto e dopo aver raccolto il parere dell'Organo Regionale competente per territorio.

L'inoltro della candidatura agli Organismi Internazionali, previa delibera di autorizzazione da parte del Consiglio Federale, rimane di competenza della Segreteria Generale che, in caso di accoglimento, ne darà comunicazione agli interessati.

Art. 10 Calendari sportivi

La stagione sportiva nazionale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre e coincide pertanto con l'anno solare.

La FISDIR rende noto entro il 31 luglio di ogni anno la bozza del calendario nazionale della stagione successiva, fissando alla data del 30 settembre il primo termine per la presentazione delle candidature. Alla scadenza la Federazione provvederà all'esame delle candidature pervenute e quindi all'assegnazione degli eventi, pubblicando ufficialmente sul proprio sito web il **calendario nazionale ufficiale** della stagione. Qualora entro i termini previsti non fossero pervenute tutte le candidature agli eventi in programma, la Federazione avrà la facoltà di riaprire i termini.

Entro il 31 dicembre di ogni anno gli Organi Periferici Regionali sono tenuti a redigere e trasmettere alla Segreteria Generale il **calendario regionale ufficiale** della stagione successiva o in alternativa pubblicarlo sui canali informatici a loro disposizione.

Il Calendario Regionale Ufficiale dovrà contenere tutte le gare autorizzate che si terranno sul territorio nella stagione sportiva successiva. Eventuali modifiche e/o integrazioni ai calendari regionali ufficiali dovranno essere parimenti trasmesse tempestivamente alla Segreteria Generale e/o pubblicate sui canali informatici a loro disposizione.

Art. 11 Standard Organizzativi

Tutti gli assegnatari di eventi territoriali, nazionali ed internazionali sono tenuti a garantire gli standard organizzativi richiesti dai regolamenti tecnici di disciplina. Sono inoltre responsabili del rispetto di tutte le norme di sicurezza previste dalla legge per l'organizzazione di eventi sportivi.

Gli Organi Territoriali Regionali/Provinciali e la Segreteria Federale, una volta concessa l'autorizzazione allo svolgimento dell'evento, hanno il diritto di esercitare il controllo su tutte le fasi preparatorie, predisponendo, qualora lo ritengano necessario, anche dei sopralluoghi per verificare la congruità dell'organizzazione rispetto agli standard richiesti.

Art. 12 Contributi a Sostegno degli Eventi Nazionali ed Internazionali

Il Consiglio Federale assegnerà al termine di ciascuna stagione sportiva agli organizzatori di eventi nazionali ed internazionali contributi a sostegno delle spese effettuate nella misura massima e secondo i criteri previsti nell'allegato "B" al presente regolamento.

Il Consiglio Federale si riserva il diritto, in casi particolari, di aumentare la misura dei contributi oltre la soglia massima e, viceversa, sospendere e/o decurtare l'erogazione del contributo, nel caso in cui vengano accertate responsabilità oggettive degli organizzatori per gravi irregolarità o carenze verificatesi.

Art. 13 Tasse gara e Ammende

Entro il 31 luglio di ogni anno, in concomitanza con la pubblicazione della bozza del calendario nazionale della stagione sportiva successiva, il Consiglio Federale renderà noto l'ammontare delle tasse di iscrizione agli eventi regionali e nazionali. Il mancato versamento della tassa di iscrizione prevista escluderà automaticamente l'atleta/la squadra dalla partecipazione agli eventi.

Gli Organi Territoriali, per gli eventi di loro competenza, possono disporre il versamento di una tassa di iscrizione ridotta oppure il suo azzeramento.

Parimenti il Consiglio Federale renderà noto l'importo delle sanzioni, multe, tasse di ricorso, cauzioni, ecc. da applicarsi nella stagione sportiva successiva sia per le discipline individuali sia per le discipline di squadra.

Art. 14 Disciplina delle Squadre Nazionali

In conformità ai suoi fini istituzionali (art. 4/b statuto federale), la FISDIR cura la preparazione tecnica, agonistica ed organizzativa delle Squadre Nazionali, quando partecipano alle competizioni internazionali.

A tal fine viene redatta periodicamente e pubblicata sul sito federale la "Lista degli atleti di interesse nazionale".

Requisiti indispensabili per l'accesso alla "lista" sono:

- Il conseguimento dell'eleggibilità VIRTUS e/o della registrazione SU-DS, secondo le modalità indicate all'art.2 e all'art.3, parte seconda (regolamento delle classificazioni), del "Regolamento Sanitario e delle Classificazioni" della FISDIR.
- La partecipazione ad almeno una gara ufficiale della Federazione nel corso della stagione sportiva in cui viene deliberato l'inserimento nella "lista".

Il Consiglio Federale, su proposta del Referente Tecnico Nazionale di disciplina, sentito il parere del Direttore Tecnico Nazionale e della Commissione Tecnica Federale delibera l'inserimento e/o la cancellazione dell'atleta nella lista.

La qualifica di atleta di interesse nazionale non assicura in ogni caso, automaticamente, la convocazione per gli eventi internazionali.

Gli atleti di interesse nazionale sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della Federazione e ad onorare il ruolo rappresentativo agli stessi conferito, qualunque sia la manifestazione cui partecipano (art. 13.3 Statuto Federale).

Le società di appartenenza degli atleti di interesse nazionale sono tenute a tenere costantemente informato il Referente Tecnico Nazionale di disciplina sulla preparazione tecnico-atletica degli stessi e sul loro stato di salute qualora subisca significative variazioni.

La convocazione degli atleti in occasione di eventi internazionali è deliberata dal Consiglio Federale su proposta del Referente Tecnico Nazionale di disciplina, sentito il parere del Direttore Tecnico Nazionale. Sarà cura della Segreteria Generale provvedere alla relativa comunicazione e l'atleta è tenuto a confermare la propria presenza all'evento e a fornire tutto quanto da essa fosse ulteriormente e specificatamente richiesto.

La Federazione fornirà agli atleti impegnati con le squadre nazionali ad eventi internazionali vestiario di rappresentanza ed abbigliamento/materiale di gara, salvo tutto ciò che si ritiene strettamente personale. Nella convocazione sarà specificato tutto il materiale fornito dalla federazione per l'occasione e quello a cui l'atleta dovrà provvedere per proprio conto. L'atleta è tenuto a conservare tutto quanto fornito dalla Federazione con la massima cura e diligenza per l'intero quadriennio, dopo di che il materiale resterà di proprietà dell'atleta stesso.

Art. 15 Premi di Classifica

Il Consiglio Federale ha facoltà di riconoscere ad ogni atleta vincitore di medaglia in occasione dei campionati mondiali ed europei organizzati dagli organismi internazionali a cui la FISDIR aderisce, sia per le discipline individuali che per gli sport di squadra, un premio di classifica nella misura massima indicata nell'allegato "C" al presente regolamento.

I premi per le medaglie vinte nella stessa disciplina del medesimo campionato internazionale non sono cumulabili, pertanto verrà riconosciuta unicamente la conquista della medaglia maggiormente prestigiosa e comunque attribuito il valore economicamente più rilevante.

Il Consiglio Federale ha facoltà di riconoscere eventuali premi anche alle associazioni/società sportive di appartenenza dei predetti atleti.

Allegato "A" Discipline Sportive Riconosciute (Art.4)

N°	<i>Discipline</i>	Paralimpiche VIRTUS	Alto Livello SUDS	Altre Riconosciute
1	Atletica leggera	X	X	
2	Calcio	X	X	
3	Canottaggio	X		
4	Equitazione	X		
5	Ginnastica		X	
6	Judo	X	X	
7	Nuoto	X	X	
8	Nuoto per salvamento			X
9	Nuoto sincronizzato		X	
10	Pallacanestro	X	X	
11	Pallamano	X		
12	Pallanuoto			X
13	Pallavolo			X
14	Sci Alpino	X		
15	Sci Nordico	X		
16	Tennis	X	X	
17	Tennistavolo	X	X	
18	Tiro con l'arco			X
19	Tuffi			X

ALLEGATO "B": CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI EVENTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

- **CAMPIONATI ITALIANI (di cui all'art. 6.7):**

FASCIA 1	ATLETICA LEGGERA	Fino ad € 5.000,00
	CALCIO A 5	
	EQUITAZIONE	
	NUOTO	
FASCIA 2	JUDO	Fino ad € 3.000,00
	TENNISTAVOLO	
	SPORT INVERNALI	
FASCIA 3	GINNASTICA	Fino ad € 2.000,00
	NUOTO PER SALVAMENTO	
	NUOTO SINCRONIZZATO	
	PALLACANESTRO	
	PALLAVOLO	
	TENNIS	

- **EVENTI NAZIONALI (di cui all'art. 6.6): fino ad € 1.000,00**
- **EVENTI INTERNAZIONALI (di cui all'art. 6.8): fino ad € 5.000,00**

CAMPIONATI MONDIALI

MEDAGLIA	PREMIO GARE INDIVIDUALI
ORO	€ 1.200,00
ARGENTO	€ 600,00
BRONZO	€ 300,00

MEDAGLIA	PREMIO GARE A SQUADRE (ad atleta)
ORO	€ 300,00
ARGENTO	€ 150,00
BRONZO	€ 100,00

MEDAGLIA	PREMIO SPORT DI SQUADRA (ad atleta)
ORO	€ 400,00
ARGENTO	€ 200,00
BRONZO	€ 100,00

CAMPIONATI EUROPEI

MEDAGLIA	PREMIO GARE INDIVIDUALI
ORO	€ 300,00
ARGENTO	-
BRONZO	-

MEDAGLIA	PREMIO GARE A SQUADRE (ad atleta)
ORO	€ 100,00
ARGENTO	-
BRONZO	-

MEDAGLIA	PREMIO SPORT DI SQUADRA (ad atleta)
ORO	€ 100,00
ARGENTO	-
BRONZO	-

I premi per le medaglie vinte nella stessa disciplina del medesimo campionato internazionale non sono cumulabili, pertanto verrà riconosciuta unicamente la conquista della medaglia maggiormente prestigiosa e comunque attribuito il valore economicamente più rilevante.